Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma — Sabato, 1° settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 — » semestrale . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 497.

Istituzione di due ruoli transitori di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed abbassamento dei limiti di età per l'iscrizione di cittadini italiani aventi obblighi militari nei ruoli normali del personale direttivo e di assistenza delle associazioni stesse.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 dicembre 1928, n. 3133, sull'ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1928, n. 111, sullo stato organico dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1938, n. 23, sul personale addetto al funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;

Vista la convenzione tra il Ministero della guerra e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, circa il reclutamento, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale dell'Associazione, stipulata in data 30 marzo 1940, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per assicurare il funzionamento di speciali stabilimenti sanitari resi necessari dalle attuali contingenze di guerra sono istituiti un ruolo transitorio di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ed un ruolo transitorio di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 2.

In detti ruoli possono essere iscritti a domanda i seguenti militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

a) previo collocamento in congedo, ufficiali medici, farmacisti, di amministrazione e di commissariato, delle categorie in congedo, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari, che abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età, e sottufficiali di sanità richiamati e militari di truppa di sanità, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari, che appartengano alla classe 1917 o più anziane o di qualsiasi classe se limitatamente idonei;

b) ufficiali medici, farmacisti, d'amministrazione e di commissariato delle categorie in congedo, in congedo illimitato, compresi quelli rimpatriati dalla prigionia, che abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età, e sottufficiali e militari di truppa di sanità in congedo illimitato, compresi quelli rimpatriati dalla prigionia, che appartengano alla classe 1917 o più anziane, se idonei ad incondizionato servizio; nonchè i militari idonei ai servizi sedentari o limitatamente idonei, già in congedo, od in licenza straordinaria illimitata;

c) sottufficiali e militari di truppa di sanità, inscritti nel ruolo « speciale » della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle armi, in congedo od in licenza illimitata, della classe 1917 o più anziane se idonei ad incondizionato servizio, o di qualsiasi classe se limitatamente idonei;

d) sacerdoti cattolici, non iscritti in alcuno dei ruoli dei cappellani militari delle Forze armate dello Stato, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari.

Art. 3.

La domanda di inscrizione nei ruoli « transitori » costituisce per l'aspirante all'arruolamento impegno a prestare servizio presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, salvo scioglimento dei detti ruoli ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'iscrizione degli ufficiali nei ruoli « transitori » ha luogo mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione del presidente dell'Associazione interessata. L'iscrizione dei sottufficiali e dei militari di truppa ha luogo mediante brevetto degli organi territoriali delle Associazioni, previo benestare dei Comandi militari territoriali se del Regio esercito, dei Comandi marittimi se della Regia marina, del Ministero dell'aeronautica se della Regia aeronautica.

Il numero delle iscrizioni è limitato al fabbisogno di personale direttivo e d'assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1, in relazione agli organici che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per il tesoro, distinguendo il numero dei posti di organico dei ruoli « transitori » rispettivamente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il collocamento in congedo stabilito dall'art. 2 per l'iscrizione del militare in servizio avrà luogo sotto la stessa data del decreto o brevetto d'iscrizione.

Art. 5.

Le Associazioni possono assumere in servizio, a tutti gli effetti, presso gli speciali stabilimenti sanitari gli aspiranti all'arruolamento, prima che nei loro riguardi abbia termine la procedura d'inscrizione nei ruoli. Se il militare si trova in servizio, detta assunzione provvisoria può avere luogo previo benestare del competente Comando militare territoriale se dell'esercito, del competente Comando marittimo se della Regia marina, del Ministero dell'aeronautica se della Regia aeronautica.

Art. 6.

Gli inscritti nei ruoli « transitori » sono soggetti, in quanto loro applicabili, alle norme vigenti relative al personale mobilitabile della rispettiva associazione.

Gli inscritti che per un qualsiasi motivo cessino di far parte di detti ruoli devono essere segnalati dalle Associazioni alle Autorità che rilasciarono il benestare di cui agli articoli 4 e 5, perchè si provveda a richiamarli alle armi o a lasciarli nella posizione di congedo o di licenza illimitata in relazione alla posizione in cui essi si trovavano all'atto dell'inscrizione nei ruoli medesimi.

I militari di cui all'art. 5 che prima dell'inscrizione nei predetti ruoli cessino comunque dal prestare servizio presso gli speciali stabilimenti sanitari devono ugualmente essere segnalati alle dette Autorità le quali provvederanno alla regolarizzazione della loro posizione militare.

Art. 7.

La data di scioglimento dei ruoli « transitori » sarà determinata dal Ministro per la guerra d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e con i presidenti delle Associazioni, in relazione alla cessazione delle necessità per le quali gli speciali stabilimenti sanitari ed i ruoli stessi sono stati istituiti.

Art. 8.

Con appositi bandi di arruolamento, emanati dalle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, saranno stabilite le modalità relative alle domande degli aspiranti ai ruoli transitori.

Art. 9.

Qualora a coprire i posti di organico del personale direttivo e di assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 risultassero insufficienti sia le disponibilità del ruolo « normale » rispettivamente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, sia il numero degli aspiranti alla inscrizione nei ruoli « transitori » e degli inscritti in detti ruoli « transitori », potranno essere assegnati d'autorità a prestare servizio presso i suindicati stabilimenti sanitari (previo richiamo in servizio se in congedo) ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, da scegliersi anche tra gli inscritti nel ruolo « speciale » delle due Associazioni.

Detti militari saranno inscritti d'ufficio nei ruoli « transitori » di cui all'art. 1, e, in quanto applicabili, varranno per essi le norme relative al personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. I militari stessi, al cessare delle necessità del loro temporaneo impiego, saranno trasferiti nella loro primitiva posizione e cancellati dai ruoli « transitori ». Entro il termine di un mese dalla assegnazione d'autorità a prestare servizio presso i suindicati stabilimenti, i militari interessati potranno chiedere che la loro inscrizione nei ruoli « transitori », anzichè d'ufficio, sia considerata a domanda, agli effetti anche dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 10.

L'inscrizione a domanda nei ruoli « transitori » costituisce, tanto per i militari di cui all'art. 1 quanto per quelli di cui all'art. 9, titolo preferenziale ad essere conservati in servizio presso gli speciali stabilimenti sanitari contemplati dal presente decreto, in rapporto alle necessità degli stabilimenti medesimi.

Art. 11.

I limiti minimi di età perchè i cittadini soggetti ad obblighi militari verso le Forze armate dello Stato possano concorrere all'arruolamento nei personali del ruolo « normale » dell'Associazione della Croce Rossa Italiana o dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta sono stabiliti come segue:

45 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali);

31 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale d'assistenza (sottufficiali e truppa).

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — SOLERI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 165. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 498.

Sospensione dei dazi di uscita e abolizione del diritto di licenza all'esportazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni e la istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 451, recante modificazioni al citato R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria ed il commercio, e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione dei dazi di esportazione previsti dalla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

E' abolito il diritto di licenza sulle merci in esportazione, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — DE GASPERI — RICCI — GRONCHI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 166. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 499.

Disposizioni concernenti il servizio del casellario giudiziale centrale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 3, cap. I, e 22, cap. I, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale del Regno;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 80;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio del casellario giudiziale centrale presso il Ministero di grazia e giustizia cessa dal coadiuvare i casellari giudiziali dei Tribunali di Ancona, Aquila, Arezzo, Ariano, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Camerino, Campobasso, Catanzaro, Castrovillari, Chieti, Cosenza, Fermo, Firenze, Frosinone, Grosseto, Isernia, Lagonegro, Lanciano, Lanusei, Larino, Latina, Lecce, Locri, Lucca, Lucera, Macerata, Matera, Melfi, Montepulciano, Napoli, Nicastro, Nuoro, Oristano, Orvieto, Palmi, Pisa, Perugia, Pesaro, Rieti, Rossano, Salerno, S. Maria Capua Vetere, S. Angelo dei Lombardi, Sassari, Siena, Spoleto, Sulmona, Tempio Pausania, Teramo, Trani, Urbino, Vibo Valentia e Viterbo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 164. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 500.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Altamura (Bari).

N. 500. Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato Ordinario « nullius diocesis » di Altamura ed Acquaviva delle Fonti, in data 1° ottobre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Torre Canne del comune di Fasano (Brindisi).

N. 501. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Monopoli viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in località Torre Canne del comune di Fasano (Brindisi) le donazioni disposte da Giambattista Punzi consistenti in una cartella al portatore n. 0073663, Rendita 5 %, del capitale nominale di L. 50.000 e in un comprensorio immobiliare, complessivamente valutato L. 275.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del medesimo Vescovo in data 4 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Torre Canne del comune di Fasano (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 502.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Afragola (Napoli).

N. 502. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 7 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Afragola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 503.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento).

N. 503. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento, in data 19 maggio 1943, integrato da postilla 26 febbraio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Ritenuto che in conseguenza degli aumentati costi i Comuni non sono più in grado di provvedere agli oneri ad essi posti con la surricordata legge;

Decreta:

Art. 1.

I contributi annui dovuti dallo Stato ai Comuni compresi nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano, ed indicati nella tabella allegata alla surricordata legge del 24 aprile 1941, n. 392, sono aumentati, per l'anno solare in corso, del duecento per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Nomina di un consigliere di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 850, concernente l'aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento;

Veduta la designazione fatta dal Ministero dell'Africa Italiana con lettera del 4 giugno 1945;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Eriberto Allamprese, reggente la Direzione generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana, è nominato consigliere di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

(1268) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Approvazione del secondo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il secondo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra, che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Ancona:

Ancona - Fabriano limitatamente al rione Borgo compreso tra via Ramelli e via Cialdini.

Provincia di Aquila:

Alfedena - Ateleta.

Provincia di Catanzaro:

Pizzo, piano parziale limitatamente alla zona alta.

Provincia di Chieti:

Borrello - Colledimacine - Filetto - Quadri - Roio del Sangro - Rosello - Taranta Peligna - Tollo.

Provincia di Cosenza:

Cosenza, piano parziale limitatamente alle zone seguenti: *a*) zona detta del Carmine presso la stazione ferroviaria; *b*) zona intorno al palazzo arcivescovile;

Paola, piano parziale limitatamente alle zone seguenti: *a*) zona compresa tra corso Garibaldi e corso Duomo, salita Fontana Vecchia e via Forraina; *b*) zona compresa tra via Rupa, torrente S. Francesco, via XXIV Maggio e la via d'accesso al Castello.

Provincia di Frosinone:

Alatri - Anagni - Atina - Ausonia - Ceccano - Ceprano - Cervaro - Piedimonte S. Germano - S. Giovanni Incarico - Vallecorsa - Veroli - Villa S. Lucia.

Provincia di Messina:

Milazzo.

Provincia di Napoli:

Napoli, piano parziale limitatamente ai quartieri Porto, Mercato e adiacenze, aree indicate a tinta gialla nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto.

Provincia di Trapani:

Marsala.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

(1301) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, relativo alla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il precedente decreto Ministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1944, n. 84, col quale l'avv. Filippo Lupis è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione e gestione dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di restituire l'Istituto ai suoi normali organi amministrativi;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis cessa dalla carica di commissario straordinario ed è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua data, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(1352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 3 del 17 agosto 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, con circolare n. 3/1064 del 17 agosto 1945, ha emanato le seguenti norme:

1. *Disciplina dei prezzi dei pubblici servizi.* — Con la circolare n. 2/376 del 14 aprile c. a. sono state emanate le disposizioni per la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi.

Poichè è stato osservato che dette norme fanno riferimento ad « aziende » e quindi non dovrebbero riguardare i servizi pubblici gestiti direttamente da amministrazioni pubbliche, si chiarisce che le norme in oggetto rivestono un carattere generale, e quindi anche gli enti pubblici dovranno seguire la procedura in esse stabilita per la revisione dei pubblici servizi.

2. *Tariffe dei magazzini generali.* — In relazione alle varie richieste pervenute dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, è stato deciso, in via temporanea, che le richieste di revisione delle tariffe di facchinaggio dei magazzini generali, a suo tempo bloccate, dovranno essere inviate, con concrete proposte, dalle Camere di commercio ai Comitati provinciali dei prezzi, ai quali viene data la facoltà di decidere in merito alle richieste.

Le Camere di commercio provvederanno a comunicare al Ministero dell'industria e commercio le decisioni adottate dai detti Comitati.

3. *Tariffe degli alberghi, delle pensioni, delle locande e degli affittacamere.* — Al fine di provvedere ad una disciplina provvisoria dei prezzi degli esercizi in oggetto e per eliminare gli attuali abusi, si dà facoltà ai Comitati provinciali dei prezzi di aggiornare le tariffe degli alberghi, delle pensioni, delle locande e degli affittacamere, a suo tempo bloccate, previa consultazione con gli Enti provinciali del turismo e i rappresentanti delle categorie interessate.

L'aumento dovrà essere calcolato in stretta relazione alle maggiorazioni verificatesi nei costi di esercizio.

Le decisioni dovranno essere comunicate oltre che al Comitato interministeriale dei prezzi e al Ministero dell'industria e commercio, anche alla Direzione generale per il turismo, via Boncompagni, 15, Roma.

(1330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 29 agosto 1945 - N. 182.

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	97,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,20
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca dei trasferimenti di alcuni professori universitari, disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto delle Facoltà interessate.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti nei confronti dei sottonotati professori nelle Facoltà, e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Giulio Battaglini, diritto e procedura penale, Bologna;

prof. Paolo Fortunati, statistica, Bologna;

prof. Enrico Bassanelli, diritto agrario, Parma;

prof. Ferdinando Di Fenizio, economia politica, Parma.

Facoltà di economia e commercio:

prof. Alessandro Groppali, istituzioni di diritto pubblico, Venezia.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Gino Baggio, clinica chirurgica, Pisa;

prof. Luigi Bacialli, clinica ostetrica e ginecologica, Bologna;

prof. Giuseppe Caronia, malattie infettive, Roma.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato articolo 17 del decreto Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra medesima.

(1351)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Diffida per smarrimento di mandato emesso sulla Regia tesoreria di Catania

Si notifica lo smarrimento del mandato n. 243, cap. 38-*bis*, esercizio 1942-43, di L. 1359, in data 2 giugno 1943, emesso sulla Regia tesoreria di Catania, per stipendio mese di giugno 1943 spettante al segretario di governo dott. Cannizzaro Orazio, dalla Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà al rinnovo del mandato stesso.

(1328)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Bando di concorso per 200 posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 8, 123 a 129 e 269 dell'Ordinamento giudiziario approvato col R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, che detta le norme per il concorso di ammissione in magistratura;

Vista la lettera in data 19 giugno 1945, n. 38029/12105/2.6.2/9.3.1. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per 200 posti di uditore giudiziario, con accantonamento di altrettanti posti a favore dei chiamati alle armi, a norma del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di anni 35, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

e) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una università del Regno.

Alla laurea conseguita in una università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengano alle provincie annesse, la laurea conseguita in una università dell'ex impero austriaco, anteriormente, però, al 21 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Regno, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni quarantacinque, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, si trovino sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non possono presentare domanda di ammissione al presente concorso o raggiungere la sede di esame, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

I candidati che ottengono l'ammissione alle prove orali dell'attuale concorso e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerle per uno dei motivi sopra indicati, saranno ammessi a sostenere le dette prove nel concorso riservato di cui al comma precedente, a norma dell'art. 2 del citato Regio decreto.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da lire sedici, e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da lire otto).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato medico (carta da bollo da lire otto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gen-

naio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

d) ritratto in fotografia su fondo bianco a mezzo busto, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura del Regno. Su tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del Regno e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2 del presente bando;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segretario della procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) dell'art 4, insieme a copia autentica del loro stato di servizio civile comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra, deve risultare da certificato in bollo da lire otto da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento di partigiano o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro

Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Non sono del pari ammessi coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

Agli effetti dell'ammissibilità, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 7.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente Ordinamento giudiziario.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) diritto penale;
4) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto amministrativo e costituzionale;
6) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica

Art. 8

Con successivo decreto, saranno determinate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n 232, le sedi di Corte di appello ed i giorni in cui avranno luogo le prove scritte

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 98° punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del R decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori giudiziari, con riserva di anzianità, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori giudiziari sono destinati presso le preture, i tribunali e le procure del Regno per compiervi un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni, ma dopo almeno un anno di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, possono essere destinati, con giurisdizione piena, ai posti vacanti nei tribunali, nelle procure del Regno, in sottordine nelle preture, come reggenti nelle preture prive di titolare, nonchè in funzioni di vice pretore nelle preture, di cui all'art 31 del vigente Ordinamento giudiziario.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1945

(1347)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.